

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FERRANTE, ANGIUS, BARRILE, BONFIETTI, BERTONI, BESOSTRI, BRUNO GANERI, CALVI, CAPALDI, CARPINELLI, CONTE, CORRAO, CRESCENZIO, DANIELE GALDI, DIANA Lorenzo, DE GUIDI, DE MARTINO Guido, LARIZZA, LOMBARDI SATRIANI, LORETO, MONTAGNA, MICELE, PAROLA, PELLEGRINO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, SARTORI, SENESE, STANISCIÀ, VEDOVATO e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1997

—————

Disciplina delle «strade del vino italiano»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I territori ad alta vocazione vinicola del territorio nazionale presentano caratteristiche produttive e culturali di grande valore legate alla qualità delle produzioni vitivinicole e alla presenza di risorse culturali: musei, cattedrali, ambiente naturale, tradizioni popolari.

L'intervento degli enti territoriali competenti e dei privati per la gestione e valorizzazione di queste risorse ha avuto nel tempo un carattere frammentario, spesso non si è riusciti a dare una visione organica dello stretto legame che intercorre tra le vocazioni produttive e le produzioni che la cultura e la civiltà dei territori ha nel tempo realizzato.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di individuare uno strumento che consenta di visualizzare questa esigenza di sintesi e di affermare i valori unitari di

un'area promuovendo l'enoturismo in stretta correlazione con l'affermazione di tutte le emergenze anche culturali e turistiche delle aree interessate.

La «strada del vino» è lo strumento attraverso il quale i territori ad alta vocazione vinicola possono essere divulgati, commercializzati e goduti in forma di offerta turistica. La definizione della strada accresce la notorietà, la conoscenza, l'immagine e le possibilità commerciali dei vini e degli altri prodotti della zona. La «strada del vino» consente di allargare al territorio gli effetti del flusso enoturistico generato dalla fama del vino e dal desiderio di conoscerne le origini, ne facilita la fruizione e la comprensione, accelera i tempi di crescita del flusso turistico.

In questa direzione si muove l'articolato del nostro disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Le regioni, allo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vinicola, le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, promuovono e disciplinano la realizzazione delle «strade del vino».

2. Le «strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati, lungo i quali insistono cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico, e costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e goduti in forma di offerta turistica.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle «strade del vino» sono riconducibili alle attività agroturistiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

4. Le regioni danno attuazione alla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai propri statuti.

### Art. 2.

1. Sono strumenti di organizzazione, gestione e fruizione delle «strade del vino»:

- a) il disciplinare della strada del vino sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
- b) il comitato promotore;
- c) il comitato organizzatore;
- d) il sistema della segnaletica;

e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

#### Art. 3.

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il comitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria dei settori economici interessati, emana il regolamento nazionale delle «strade del vino».

2. Il regolamento, in coerenza con i principi della presente legge, determina gli indirizzi generali di attuazione e rappresenta la base normativa di riferimento per la definizione dei contenuti del disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

#### Art. 4.

1. Le regioni determinano i contenuti del disciplinare tipo, gli *standard* qualitativi minimi e le modalità di realizzazione delle «strade del vino» con riferimento alle loro caratteristiche ed alla qualità ed estensione dei territori a vocazione vinicola.

2. Il disciplinare dovrà anche prevedere le forme organizzative e di gestione del comitato organizzatore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Le regioni provvedono all'approvazione dei disciplinari e fissano, ove necessario, elementi specifici per il corretto funzionamento della «strada del vino».

4. Le regioni possono approvare accordi di programma con gli enti locali per definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle «strade del vino».

#### Art. 5.

1. Le amministrazioni provinciali riunite in un comitato promotore con i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni di categoria

dei settori economici interessati, le aziende agricole ed altri organismi pubblici e privati propongono alla regione territorialmente competente i disciplinari per la costituzione, la realizzazione, la gestione delle «strade del vino». Ai disciplinari sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti delle cantine aperte al pubblico, delle aziende agrituristiche nonché di eventuali altre strutture turistiche, alberghiere, commerciali e di interesse artistico, culturale e ambientale presenti sul territorio.

2. La regione, ai sensi dell'articolo 4, esamina i disciplinari e verifica il rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 e dal relativo regolamento nazionale; la coerenza degli impegni assunti dai promotori; gli *standard* qualitativi e la corrispondenza dell'itinerario progettato agli obiettivi di sviluppo da essa pianificato e autorizza la realizzazione della «strada del vino».

3. Gli enti, le aziende, gli organismi promotori di cui al comma 1 procedono alla costituzione del comitato organizzatore, incaricato di:

a) predisporre tutti gli atti necessari alla realizzazione e alla gestione della «strada del vino», in conformità con i principi e le norme del disciplinare e della presente legge;

b) diffondere, in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole locali, la conoscenza della «strada del vino»;

c) promuovere l'inserimento della «strada del vino» nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente e indirettamente;

d) attivarsi per il reperimento dei fondi pubblici adeguati alla realizzazione e gestione della «strada del vino»;

e) vigilare sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti interessati e sul buon funzionamento della «strada del vino».

4. I comuni e le province competenti provvedono all'allestimento del sistema di segnaletica progettato dai comitati organizzatori delle «strade del vino» e alla definizione dei programmi e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

## Art. 6.

1. Al finanziamento delle iniziative previste concorrono finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari compatibilmente con le finalità della presente legge.

2. Le forme di promozione delle iniziative per l'incentivazione della conoscenza delle «strade del vino» possono essere finanziate anche attraverso l'intervento di enti pubblici e dell'Istituto nazionale per il commercio estero.



